

Estratto della deliberazione di C.C. n. 9 del 14/06/2012 pubblicata in data 15/06/2012

.....OMISSIS.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che l'art.13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L.201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 30/06/2012 dall'art.29, comma 16-quater del D.L.29/12/2011 c.d. Milleproroghe n.216, convertito nella L.24/2/2012, n.14;

VISTO l'art.1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno";

RICORDATO che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 prevede all'art.13 commi 6-7-8 e 9 le seguenti aliquote IMU:

- 1) Aliquota base pari allo 0,76% con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- 3) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/1994) con possibilità di variarla in diminuzione sino allo 0,1%;
- 4) Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito della Società, ovvero nel caso di immobili locati;

CONSIDERATO che il comma 11 del citato art.13 del decreto sopra richiamato così dispone:

“E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota base di cui al comma 6 (0,76%), primo periodo. La quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”;

VISTA la circolare n.3/DF del 18 maggio 2012 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO, altresì, che in sede di predisposizione degli schemi di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

ATTESO che ai sensi dell’art.13, comma 10, della suddetta norma stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell’art.4 del D.L. n.16/2012, che: *<< Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata >>*”;

ATTESO, altresì, che il comma 12-quinquies dell’art.4 del D.L. n.16/2012, stabilisce che ai soli fini dell’applicazione dell’IMU *<<l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione>>*. Tale nuovo assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art.4, comma 12-quinquies del D.L.16/2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

RITENUTO, in conseguenza, di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote:

- **0,91% aliquota di base;**
- **0,45% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;**

- **0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/1994);**
- **0,45% per gli immobili destinati ad abitazione concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi della Legge n.431/98;**
- **0,40% per immobili oggetto di contratto di locazione di cui all'art.2, commi 2,5 e 6 del D.L. 13 settembre 2004, n.240 convertito nella Legge 12 novembre 2004, n.269;**
- **Esenzione totale per gli immobili oggetto di contratto di locazione stipulato direttamente dal Comune di Bitritto ai sensi dell'art.2, commi 3 e 4, del D.L.13 settembre 2004, n.240 convertito nella Legge 12 novembre 2004, n.269;**
- **0,76% sulle aree edificabili individuate nel PRGC per le zone A2, C1, C2 e B3.**

AVVERTITO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012-2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione della detrazione pari ad € 50,00 è concessa, altresì, anche per i figli di età superiore ai 26 anni portatori di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della L.104/92, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

ATTESO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta;

VISTO l'art.13, co.15 del D.Lgs. n.201/2011 convertito in Legge 214/2011;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTI i commi 156 e 169 dell'art.1 della L.296/2006;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, espressi in data 22/05/2012, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli 11, contrari 5 (Giulitto, Montenegro, Giuliani, Paparella, Sacino Costantino), resi dai 16 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in questo Comune:**
 - **0,91% aliquota di base;**
 - **0,45% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;**
 - **0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/1994);**
 - **0,45% per gli immobili destinati ad abitazione concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi della Legge n.431/98;**
 - **0,40% per immobili oggetto di contratto di locazione di cui all'art.2, commi 2,5 e 6 del D.L. 13 settembre 2004, n.240 convertito nella Legge 12 novembre 2004, n.269;**
 - **Esenzione totale per gli immobili oggetto di contratto di locazione stipulato direttamente dal Comune di Bitritto ai sensi dell'art.2, commi 3 e 4, del D.L.13 settembre 2004, n.240 convertito nella Legge 12 novembre 2004, n.269;**
 - **0,76% sulle aree edificabili individuate nel PRGC per le zone A2, C1, C2 e B3.**
- 3) **Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:**

Detrazione di € **200,00** (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di € **50,00** (cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione della detrazione pari ad € 50,00 è concessa, altresì, anche per i figli di età superiore ai 26 anni portatori di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della L.104/92, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 (quattrocento/00);

- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.13, comma 12 bis del D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, l'amministrazione si impegna entro il 30/09/2012 a rivedere il presente provvedimento, sulla base dei dati aggiornati;
- 5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L.201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, c.2, del D.Lgs.446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data la data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza dell'adozione dell'atto deliberativo in discussione,

Con n. 11 voti favorevoli, contrari 5 (Giulitto, Montenegro, Giuliani , Paparella, Sacino Costantino), resi dai 16 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^a comma del D.Lgs.267/00.
